

Nota inviata via mail e PEC

Al Presidente della Regione Siciliana
on. Renato Schifani
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
segreteria.gabinetto@regione.sicilia.it

All'Assessore al Territorio e Ambiente
on. Elena Pagana
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n° 01/2023

Palermo, 04/01/2023

OGGETTO: Riforma Commissione Tecnica Specialistica, prevista dall'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e dall'art.73 della legge regionale 5 aprile 2021, n.9 – Osservazioni

Con riferimento alla “*Riforma della Commissione Tecnica Specialistica (CTS)*”, organo costituito ai sensi dell'art. 91 l.r. 9/2015 e dell'art. 44 l.r. 3/2016 con compiti di supporto nello svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale, oggetto dell'incontro tenutosi il 22.12.2022 presso la Presidenza della Regione Siciliana su convocazione del presidente della Regione Siciliana *on. Renato Schifani*, prot. 11690/Gab del 20.12.2022, si riportano di seguito, in forma sintetica come richiesto e senza pretesa di esaustività, alcune proposte di modifica per lo snellimento dell'articolato normativo che regola la CTS.

Ringraziando per il coinvolgimento delle categorie professionali, in uno spirito di proficua collaborazione, affidiamo alla Vostra valutazione le osservazioni di seguito riportate.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Franco Russo



IL PRESIDENTE
Elvira Restivo



Osservazioni per la Riforma della Commissione Tecnica Specialistica CTS

- I. Come è noto, con Avviso pubblico prot. n. 10972 del 6.12.2022 è stata avviata la procedura per l'aggiornamento dell'elenco da cui attingere i componenti della Commissione tecnica specialistica (CTS). Possono chiedere l'inserimento nell'elenco i professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta n. 189 del 21.7.2015.

Con riferimento dunque ai 60 commissari esterni, non appartenenti alla pubblica amministrazione regionale, previsti dall'art. 1 del D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 e ai requisiti disciplinati agli artt. 3 e 4 della Delibera di Giunta n. 189 del 21/07/2015 si fanno le seguenti osservazioni.

Come previsto dall'art. 3 della Delibera di Giunta 189 del 21/07/2015, il primo dei requisiti richiesti per tutti i profili è genericamente il "diploma di laurea" (o in alternativa il possesso di titoli riconosciuti equivalenti, rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea), *"con una specifica competenza in materia di Valutazioni Ambientali, per avere svolto per un periodo significativo, comunque non inferiore ai tre anni, attività correlate"*. Sarebbe intanto opportuno individuare, per i diversi profili, le specifiche lauree richieste.

All'art. 4 della Delibera di Giunta 189 del 21/07/2015 sono invece specificate le professionalità da richiedere, riconducibili a quattro diversi profili, di cui il Profilo A e il Profilo B riguardano l'area delle professioni tecniche. Si fa notare che tra i requisiti richiesti non compare né l'abilitazione all'esercizio della professione né l'iscrizione al relativo Albo.

La mancata previsione di questo requisito costituisce un profilo meritevole di riconsiderazione.

Il compito che i componenti della CTS sono chiamati a svolgere è riconducibile all'ambito delle attività riservate per legge ai soggetti abilitati all'esercizio della relativa professione e iscritti al competente Ordine; e lo è perché l'appartenenza a un Ordine e la soggezione alla sua vigilanza costituiscono una garanzia sia sul piano della formazione e dell'aggiornamento del professionista, sia su quello della correttezza deontologica del suo operato.

Si propone pertanto di modificare la disciplina dettata dalla Delibera di Giunta n. 189 del 21.7.2015, inserendo tra i requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco di cui sopra, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo Ordine professionale. Ciò nell'interesse non già della categoria rappresentata da questa Consulta o dagli analoghi organismi delle altre professioni tecniche, ma della stessa Amministrazione regionale, per la quale avvalersi di un professionista iscritto al relativo Ordine costituisce una imprescindibile garanzia.

- II. In aggiunta ai 60 commissari esterni, non appartenenti alla pubblica amministrazione, previsti dall'art.1 del D.A. n°265/GAB del 15/12/2021, ovvero in quota parte di essi, si dovrebbe prevedere la presenza di membri indicati dagli ordini/consulte regionali sia per garantire un costante dialogo con il mondo professionale sia per intraprendere un percorso di innalzamento della qualità progettuale, fornendo altresì un fattivo contributo allo svolgimento delle attività, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma d) della l.r. 15 aprile 2021, n. 9 che disciplina *"la possibilità di stipulare convenzioni al fine di avvalersi del supporto scientifico di altri enti pubblici per le attività della Commissione"*.

- III. Nel caso di P.A.U.R. o procedure A.I.A. sarebbe necessario che almeno un Commissario partecipi ai lavori della Conferenza dei Servizi in modo da favorire il confronto sia con i Progettisti sia con gli Enti coinvolti nel complesso iter autorizzativo. Questa misura consentirebbe di evitare pareri in aperta contraddizione favorendo altresì un dialogo costruttivo tra progettisti, Enti e CTS.
- IV. La CTS dovrebbe elaborare una check list con i requisiti minimi essenziali per la procedibilità: ipotizzare una soglia di sbarramento iniziale eviterebbe l'aggravio di lavoro per la CTS ed una conseguente maggiore produttività della Commissione.
- V. Si ritiene necessario che si favorisca un confronto tra i Commissari ed i Progettisti, contemplando nella "fase intermedia: istruttoria tecnica" o in quella "amministrativa" un incontro tra progettisti e CTS per l'illustrazione dell'iniziativa e la verifica dei requisiti tecnici minimi per la procedibilità della pratica.
- VI. La CTS non dovrebbe condizionare lo svolgimento dei lavori e segnatamente la "fase conclusiva" all'ottenimento dei pareri da parte di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento ove non si rispettino i termini previsti dalla normativa. Questa misura consentirebbe uno svolgimento regolare delle attività senza alterare la legittimità della procedura poiché l'inerzia di Enti terzi, coinvolti nella procedura, non deve compromettere le iniziative imprenditoriali ed i lavori della CTS stessa (nella considerazione che esiste comunque una ulteriore fase di "verifica di ottemperanza").
- VII. Si ritiene necessario contemplare misure per la contrazione dei tempi tra "fase istruttoria" e "fase conclusiva", prevedendo termini essenziali che, ove non rispettati, dovranno contemplare la decadenza dei Commissari dal ruolo. In tal modo si potranno comprimere i tempi per il rilascio del provvedimento finale.
- VIII. Scansione temporale del procedimento istruttorio dall'inoltro dell'istanza al rilascio del parere e del susseguente decreto autorizzativo.
Esemplificativamente: giorni 30 per il rilascio della procedibilità susseguente alla presentazione dell'istanza; giorni 60 per l'inoltro del parere dal gruppo istruttore al nucleo; giorni 30 per l'esame del parere da parte del nucleo e la successiva trattazione in sede di assemblea plenaria. Fermo restando che in caso di carenza documentale il gruppo istruttore potrà richiedere al proponente le necessarie integrazioni ed in tale eventualità la decorrenza dei tempi allo stesso assegnati rimarranno sospesi.
Da ultimo la fissazione di un termine per il rilascio del decreto a far data dall'avvenuta trasmissione del parere positivamente esitato in CTS.
- IX. Si rappresenta che l'attuale formulazione del comma 2 dell'art.5 del D.A. n°265/GAB del 15/12/2021 appare eccessivamente generale nella sua formulazione ed inutilmente restrittiva, soprattutto se confrontata con quanto previsto dal punto 2 della citata Delibera di Giunta n. 189.



La clausola di incompatibilità potrebbe essere riformulata prevedendo che il commissario “membro esterno” risulti incompatibile «nel caso in cui l'esercizio delle loro funzioni si ponga in conflitto, attuale o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività richiesta ai componenti della Commissione».

Questa riscrittura consentirebbe un maggiore interscambio tra professionisti esterni che si occupano abitualmente della materia specifica e la Commissione, in analogia con quanto avviene per prassi costante della Regione in altri organismi consultivi, come ad esempio il Consiglio Regionale dell'Urbanistica per oltre quarant'anni.